

Pres. Vincenzo Carbone*

Presidente della III sezione civile della Corte di Cassazione

Devo dire che sono rimasto un pò attonito di fronte alla lettura del testo e mi è venuto subito alla mente l'episodio *di una cortigiana romana che voleva pentirsi della sua diffamazione e andò nella chiesa che sta dietro Palazzo Madama chiedendo a San Filippo Neri di poter essere assolta, e San Filippo Neri fece questo ragionamento, prendi un pollo e lo porti qua, spennalo dalla terrazza; se tu riesci a raccogliere tutte le piume del pollo che hai non ti preoccupare il peccato verrà perdonato.*

Questo è un episodio diciamo del passato, ma che porta al problema attuale: della rettifica.

Leggendo questo testo, se effettivamente la rettifica sul piano penalistico può avere il suo rilievo, grossi problemi li presenta invece sul piano del diritto civile.

Vorrei ricordare quanto successe negli anni '50/'56; c'era un film dell'epoca, "Dieci anni della nostra vita" relativo ad un questore di Roma, che era morto nel frattempo, i cui figli fecero una causa per il fatto che nel film si diceva che il questore avesse indicato tutti i nomi dei fucilati alle Fosse Ardeatine, mentre ne aveva indicati solo alcuni. Nacque così per la prima volta in Cassazione una diffamazione civile completamente avulsa dalla diffamazione penale.

Quindi nell'ipotesi di cui all'articolo 4 in cui si pensi di escludere il risarcimento del danno quando sia connesso al fatto penale, essa potrà applicarsi se si comincia l'azione penale, ma se per caso non è cominciata l'azione penale, sorgono dubbi sulla compatibilità costituzionale del principio in relazione ai diritti fondamentali dell'individuo di cui alla prima parte della Costituzione ?

Dico questo perché di recente la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno raggiunto un certo accordo, come può vedersi dalle sentenze 233 dell'11 luglio di quest'anno della Corte Costituzionale e 8871/8872 della Corte di Cassazione. In materia di danno alla persona vi erano contrasti, c'erano state questioni enormi sul danno esistenziale, e si è trovata, nell'interesse mi pare del cittadino, una intesa nel senso che le aree danno al patrimonio e danno alla persona vanno completamente separate. Sono vasche in cui nuotano pesci diversi, uno è il patrimonio un altro il danno alla persona, e anzi devo dire che in questa sentenza punto 3.4. c'è un trattino in cui la Corte Costituzionale riconosce in qualche modo all'epoca della sentenza 184/1986 di avere mischiato un po', e oggi riconosce che altro è la persona altro il patrimonio.

Se quindi noi oggi abbiamo una visione costituzionalizzata dell'art. 2059 cod. civ. per cui l'art. 2059 è riuscito ad avere un suo spazio, e oggi si dice che ci sono questi

* *Trascrizione non rivista dall'Autore.*

valori, entrambe le Corti hanno usato queste parole “valori costituzionali”, non diritti soggettivi e interessi legittimi; se questi valori costituzionali del titolo I della Costituzione, certamente successivi all'articolo 2059 cod.civ., lo possono aprire, nel senso che non è più legato all'art. 185 del codice penale, andiamo avanti sempre di più verso una autonomia dell'aspetto civilistico che non verrebbe in qualche modo toccato da questo penalistico.

Vi devo dare conto poi di un altro indirizzo giurisprudenziale: mentre prima si negava il danno alla persona nel caso di azioni civilistiche fondate sull'art. 2054 cod. civ. quando c'era la presunzione di colpa, perché si diceva presunzione di colpa quindi non c'è il reato, oggi la giurisprudenza dice: sono due cose distinte, il processo penale non può più avere spazi sul processo civile, perché vi è autonomia dei processi, autonomia completa. Quindi anche sotto questo profilo ci sarebbero problemi molto grossi a che tutta questa posizione penalistica, rettifica compresa, potesse poi giocare in un autonomo processo civile basato sui danni alla persona.

Quando poi leggo in questa normativa: fatto salvo una certa compensazione tra l'effetto riparatorio della rettifica e il danno prodotto, io non so quanto sul danno alla persona possa pensarsi ad una *compensatio*, qua non siamo nel caso di cui all'art. 1241 cod. civ. *compensatio lucri cum damno*. Io posso compensare quando si tratta con la banca: tu mi devi dare , io ti devo dare; ma se io ho avuto un danno alla persona come posso, diciamo, rettificare questo danno alla persona, o compensare attraverso una mera rettifica, che è una causa di non procedibilità penale, è una causa di non punibilità per l'imputato ma non è una causa di vantaggio per chi tutto sommato è stato diffamato.

Il problema dunque è molto serio considerati anche gli altri progetti di legge. C'è da augurarsi che le stelle siano propizie al nostro legislatore perché facciamo cose sagge, questo è l'invito che va rivolto agli estensori del progetto ma anche a tutti gli altri intervenuti, ma ecco bisognerebbe tener conto di questo scenario mutato della giurisprudenza sia della Corte Costituzionale sia anche della Cassazione, in cui il testo e il contesto di un certo discorso hanno la loro importanza, anche in un momento in cui si è visto, e la Corte Costituzionale è intervenuta più volte, nel conflitto di poteri tra la autorità giudiziaria e il Parlamento per le diffamazioni dei parlamentari, fino a che punto erano cioè domestiche, fatte a fini della funzione oppure al di fuori della funzione; e ci sono state una serie di sentenze, lo ricordo a me stesso: la 6, la 10 e la 235 della Corte Costituzionale particolarmente significative. Tutto questo non può essere dimenticato nel momento in cui si va a modificare il testo, cioè il testo oggi non può tenere conto solo delle opinioni dei giornalisti e di altri operatori del settore e non della posizione della giurisprudenza, anche di quella civile della Corte che certamente deve essere tenuta presente per evitare che queste riforme poi non riescano facilmente ad essere metabolizzate.